



COMUNE DI MARTELLAGO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE AREE DESTINATE ALL'ATTIVITA' LIBERA DI SGAMBAMENTO DEI CANI

Marzo 2020

Art. 1 Oggetto e finalità del presente Regolamento	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Principi generali della regolamentazione	3
Art. 4 Oneri e obblighi del Comune.....	3
Art. 5 Accordi per la gestione delle aree.....	3
Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area.	3
Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni.....	5
Art. 9 Entrata in vigore.	5

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DELLE AREE DESTINATE
ALL'ATTIVITÀ LIBERA DI SGAMBAMENTO DEI CANI

Art. 1 Oggetto e finalità del presente Regolamento

Il Comune di Martellago riconosce il valore affettivo educativo e sociale della presenza di animali di compagnia favorendo l'individuazione di luoghi necessari alla libera convivenza tra il proprietario ed il suo cane.

Il presente Regolamento definisce le norme per un corretto e rispettoso utilizzo delle aree di sgambamento dei cani al fine di salvaguardare la sicurezza dei fruitori ed il benessere dei cani.

Art. 2 Definizioni

a) Area di sgambamento per cani: trattasi di area comunale recintata e segnalata con un cartello riportante le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le zone di sgambamento per cani sono costituite da aree riservate ed opportunamente protette rispetto alla restante utenza del verde pubblico. Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Art. 4 Oneri e obblighi del Comune.

L'Amministrazione Comunale provvederà periodicamente o quando se ne ravvisi la necessità e/o l'urgenza alle seguenti operazioni: pulizia periodica, sfalcio dell'erba, disinfestazione e svuotamento dei cestini.

Art. 5 Accordi per la gestione delle aree.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di gestire le aree di sgambamento cani anche indirettamente previa sottoscrizione di accordi di collaborazione con soggetti terzi.

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area.

a) Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.

- b) E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina e/o se non regolarmente vaccinati. Inoltre non vi possono accedere cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute.
- c) I cani devono essere accompagnati all'interno dell'area sgambamento da personale idoneo alla gestione degli stessi. Il proprietario/conduuttore è sempre responsabile del controllo dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
- d) I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
- e) Se nell'area di sgambamento sono presenti diversi utenti e si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area.
- f) Per motivi di sicurezza all'interno dell'area è ammessa la presenza contemporanea di massimo n° 10 cani.
- g) I minori di anni 14, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane.
- h) I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non ci siano incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
- i) Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali.
- l) In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento.
- m) L'amministrazione Comunale potrà concedere in determinati orari e previa richiesta scritta l'utilizzo dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet therapy o attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.
- n) All'interno dell'area di sgambamento è vietata la somministrazione di cibo ai cani.
- o) Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
- p) A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di munirsi di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
- q) Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente.
- r) Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 7 Apertura dell'area.

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono sempre aperte.

Il Comune può prevedere la chiusura delle aree per le manutenzioni necessarie.

La chiusura sarà comunicata con adeguato preavviso.

Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni.

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n.689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 Legge 24.11.1981, n.689 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge o da altri regolamenti comunali.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In caso di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conducente ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento.

Art. 9 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato.

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente all'interno delle aree di sgambamento, espressamente individuate e delimitate per tale utilizzo, e non per le aree esterne per le quali restano in vigore le norme previgenti.